




Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale



ALLE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PO
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

e, p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE
DEL LAVORO

c.a. DOTT. SALVATORE PIRRONE

SPirrone@lavoro.gov.it

politicheattive@lavoro.gov.it

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

c.a. g.blasi@politicheagricole.it

Oggetto: accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei – indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per l’assegnazione dei Fondi da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi

A seguito di specifiche sollecitazioni da parte delle Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi operativi (PO) cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), questa Agenzia ha rilevato la necessità di fornire, alle predette AdG, indicazioni utili ai fini del rispetto del Diritto dell’Unione Europea applicabile e delle relative disposizioni di attuazione nell’ordinamento nazionale, in fase di individuazione dei criteri per l’accesso dei liberi professionisti alle misure cofinanziate a valere sui predetti PO.

In particolare, al fine di garantire la conformità dei bandi per l’individuazione dei beneficiari delle citate risorse rispetto alle previsioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell’art. 1, comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) si osserva quanto segue.

La citata disposizione della legge di stabilità 2016 prevede che i Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) rientranti nella Programmazione 2014-2020 si intendono estesi anche ai liberi professionisti *“in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28),*



del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione pe le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni”.

La norma ha funzione di “chiarimento” circa il fatto che **i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dai POR e PON FSE e FESR, in quanto qualificati PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE**, del 6 maggio 2003; tale qualificazione non lascia, pertanto, adito alla prefigurazione di limiti soggettivi con riferimento all’individuazione dei potenziali destinatari delle misure in esame.

La citata Raccomandazione considera, infatti, impresa “*qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica*”, incluse le entità che svolgono attività a titolo individuale, così recependo la consolidata interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla nozione di impresa rilevate ai fini dell’applicazione degli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Alla luce di quanto sopra deve, pertanto, ritenersi illegittima l’esclusione, comunque perseguita, dei liberi professionisti dalle misure di accesso ai Fondi SIE così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l’effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai relativi bandi/procedure di selezione.

A tal ultimo proposito si è potuta, tuttavia, riscontare, in taluni degli avvisi/bandi predisposti da alcune AdG e formalmente aperti anche ai liberi professionisti, la presenza di previsioni non conformi ai principi sopra espressi, quali ad es. quella che subordina la partecipazione del libero professionista **al possesso di requisiti soggettivi specifici**.

A titolo di esempio si può citare il caso in cui una determinata agevolazione sia condizionata, per i soggetti esercenti professioni per le quali non sia richiesta l’iscrizione in appositi ordini o albi, non costituiti in società iscritte al Registro delle imprese, alla necessaria iscrizione ad associazioni professionali presenti nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e al possesso dell’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali ai sensi dell’art. 7, comma 1 della medesima legge.

Tali condizioni di ammissibilità non appaiono, infatti, conformi ai principi generali espressi nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla legge di stabilità 2016 citati, e alla normativa nazionale di cui alla citata legge n. 4/2013, in base alla quale, invero, le professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere esercitate indifferentemente “*in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente*” (cfr. art. 1, comma 5) e i soggetti esercenti dette professioni hanno facoltà di costituire associazioni professionali di natura privatistica *senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva* (cfr. art. 2 comma 1).

L’iscrizione alle sopraccennate associazioni professionali e il possesso delle attestazioni da esse rilasciate, non costituendo condizione necessaria per l’esercizio della professione, nemmeno possono essere considerati quali requisiti di accesso a misure agevolative da assegnarsi in base ai principi di cui alla citata normativa europea tesa, tra l’altro, a estendere l’ambito dei destinatari dei Fondi SIE.



Si invitano, pertanto, le AdG in indirizzo a tenere in debita considerazione quanto sopra espresso ai fini della redazione di avvisi e bandi volti all'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure cofinanziate dai Fondi SIE in attuazione dei PON e dei POR relativi alla Programmazione 2014-2020, pena l'illegittimità degli stessi.

Restano fatti salvi gli obiettivi e le scelte contenuti nei Programmi operativi ed i relativi criteri di selezione e ammissibilità degli interventi finanziabili dai predetti programmi, nella misura in cui tali criteri siano coerenti, attinenti e proporzionati alle finalità perseguite dagli stessi e non costituiscano, quindi, modalità indiretta ovvero vincolo e/o condizione che abbiano l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la piena partecipazione dei liberi professionisti.

Da ultimo, giova, altresì, rilevare che nel caso in cui i soggetti beneficiari siano attuatori degli interventi e tale attuazione avvenga mediante un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, i bandi di gara relativi dovranno, del pari, essere aperti alla partecipazione dei liberi professionisti in quanto, appunto, qualificati PMI, anche alla luce del *favor* riservato a queste ultime dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici che consente la suddivisione in lotti degli appalti di cui trattasi proprio al fine di promuovere l'apertura alla concorrenza e, quindi, la massima partecipazione alle gare d'appalto.

Resta, naturalmente, ferma la prescrizione, nei confronti di tutti i partecipanti alla gara, circa il possesso dei necessari requisiti di capacità tecniche e professionali, nonché economiche e finanziarie richiesti dalla procedura di selezione in questione, che, a loro volta, come è noto, devono risultare attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto pubblico.

M. Ludovica Agrò

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ludovica Agrò', written over the typed name.